I.I.S. CAVAZZI

Istituto di Istruzione Superiore "CAVAZZI" - C.F. 83000140364 - Codice Meccanografico MOIS004004
WEB: https://istitutocavazzi.edu.it E-mail mois004004@istruzione.it PEC mois004004@pec.istruzione.it
LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE "A. Sorbelli" – ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE "G.A. Cavazzi"
Via Matteotti, 2/4 41026 Pavullo nel Frignano (MO) Tel. 0536/20366
Sede associata "A. Barbieri" ISTITUTO TECNICO Via Tamburù, 53 41027 Pievepelago (MO) Tel. 0536/72180
Sede associata "A. Barbieri" LICEO SPORTIVO Via Cesare Costa, 27 41027 Pievepelago (MO) Tel. 0536/790084

CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

aggiornato al 30 /09/2025

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'ISTITUTO CAVAZZI

VISTO

- L. 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.L.gs. 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
- L. 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni;
- L. 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- Regolamento dell'Autonomia D.P.R. 275/99, art. 4, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la
- competenza ad individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni;
- O.M. n. 90 del 2001, art. 13, che fissa le modalità degli scrutini finali e attribuisce al Collegio Docenti la determinazione dei criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe;
- D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- L. 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
- D.M. 80/2027 e l'O.M. 92/2007 2007 che fissano nuove modalità e tempi per il recupero dei debiti formativi;
- D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
- D.P.R. 22 giugno 2009.
- L. 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- D.P.R.24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola

secondaria;
- concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- l'Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90;
- le Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri CM. n 24 – 1.3.2006;
- D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 che fissa al Capo III le norme in materia di esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione;
- Piano dell'Offerta Formativa Triennale di istituto;

-

PREMESSA

1. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. (Art.1 D.P.R. 122/2009).
2. Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (Art. 1 D. Lgs. 62/2017).

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. La valutazione, in quanto formativa, non è circoscritta alla pura rilevazione "oggettiva" del grado di apprendimento e delle competenze raggiunte ma, nell'individuare potenzialità e carenze degli studenti, ha una valenza educativa e motivante di stimolo al miglioramento. È un giudizio globale, personalizzato e individualizzato, che deve tenere conto del percorso di ogni singolo studente e dei seguenti elementi:

- la situazione di partenza di ogni singolo allievo;
- i progressi rispetto ai livelli di partenza;
- le modalità dell'impegno e della partecipazione alla vita scolastica;
- il grado di acquisizione di un metodo di studio;
- la capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite;
- le competenze nel risolvere problemi non noti;
- l'assidua presenza alle lezioni.

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2006, all'interno del Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso l'accertamento di:

- **conoscenze,** intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l'apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico;
- **abilità**, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico- critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali);
- **competenze**, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali nei più svariati campi (lavoro, studio, cultura, etc.). Esse trovano realizzazione nello sviluppo dell'autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell'autovalutazione dei processi messi in atto e nella formazione continua (L*ife-long learning*).
-

La valutazione viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari. In sintonia con il PTOF e con la normativa vigente, il presente Regolamento si fonda sui seguenti criteri: omogeneità, equità, trasparenza, tempestività.
La Valutazione degli apprendimenti si articola nelle seguenti fasi:

- DIAGNOSTICA o iniziale, tesa a definire il livello iniziale e i prerequisiti;
- FORMATIVA o intermedia, tesa ad individuare potenzialità e carenze e finalizzata all'autovalutazione e al miglioramento dell'azione educativa;
- SOMMATIVA o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica o finale.

Il numero di prove sommative, con indicazioni per l'eventuale recupero di valutazioni insufficienti, viene stabilito in relazione al numero di ore settimanali delle singole discipline, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA	NUMERO DI PROVE SOMMATIVE
1-2 ORE	Almeno 2 prove scritte/orali/pratiche entro il primo ricevimento genitori, per un totale di almeno 4 prove entro giugno, purché equamente distribuite.
3 ORE	Almeno 2 prove scritte/orali/pratiche entro il primo ricevimento genitori, per un totale di almeno 5 prove entro giugno, purché equamente distribuite.
4-5 ORE	Almeno 3 prove scritte/orali/pratiche entro il primo ricevimento genitori, per un totale di almeno 6 prove entro giugno, purché equamente distribuite.
OLTRE 5 ORE	Almeno 3 prove scritte/orali/pratico entro il primo ricevimento genitori, per un totale di almeno 7 prove entro giugno, purché equamente distribuite
RECUPERO	Possibilità di recupero delle insufficienze con le modalità scelte dal docente, secondo le seguenti tempistiche: ● entro 15/21 giorni dall'esito, ovvero dalla trascrizione della valutazione sul registro elettronico, ● con tempi differenti attraverso verifiche successive relative ad argomenti affini, verifiche al termine del modulo riguardante gli argomenti relativi alle insufficienze. Modalità e periodo del recupero, vengono riportate sul registro elettronico

Ferma restando la completa autonomia di giudizio del consiglio di classe, che è l'organo collegiale preposto alla valutazione formativa, il collegio docenti ha individuato i seguenti criteri orientativi di uniformità nell'assunzione delle deliberazioni di scrutinio finale:

- **ammissione** alla classe successiva degli studenti che hanno ottenuto la sufficienza in tutte le discipline;

- **non ammissione** alla classe successiva degli studenti che, in base ai risultati di profitto ottenuti, all'impegno evidenziato nel recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, ai risultati delle verifiche al termine delle attività di recupero, non possiedono i requisiti minimi per affrontare la classe successiva;
- **sospensione del giudizio** per gli studenti che, pur risultati insufficienti o gravemente insufficienti in alcune materie, possono - a parere del consiglio di classe - recuperare le lacune presenti nel periodo estivo. Tale recupero verrà accertato con prove di verifica per ogni singola materia insufficiente e valutato dal consiglio di classe prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI (allegato 1-2)

I voti devono inseriti con tempestività: quelli relativi alle valutazioni orali e pratiche sono inseriti nell'arco delle 24 ore. I voti delle prove di verifica scritta e pratica sono inseriti subito dopo la correzione e, comunque, entro 10 giorni dall'effettuazione/consegna della prova, salvo gravi ed eccezionali motivi. La data corrisponde a quella di svolgimento della prova.
La scala numerica di valutazione comprende voti dal 3 al 10, i mezzi voti intermedi (½) sono utilizzati esclusivamente in caso di valutazione maggiore di 4.
Per la valutazione delle prove di verifica i dipartimenti condividono le tipologie di verifiche per ogni disciplina e UDA e predispongono griglie di correzione/valutazione con lo scopo di uniformare gli strumenti attraverso i quali si classificano le verifiche riducendo, nel contempo, tutti quegli aspetti che rischiano di far prevalere una classificazione soggettiva in luogo dell'oggettività richiesta dalla normativa.

VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
L'orario annuale personalizzato è definito ogni anno scolastico in base alla delibera del collegio docenti del monte ore per indirizzo e per classe.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. In caso di superamento della quota massima di assenze, il consiglio valuterà l'applicabilità dei margini derogatori, riservandosi la verifica degli atti depositati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
Il collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri derogatori:

- assenze dovute a gravi motivi familiari adeguatamente motivati;
- assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentate;
- terapie e cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI documentate e comunicate anche preventivamente;
- frequenza lezioni Conservatorio;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L. 516/1988 tte L. 101/1989);
- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo svantaggio socio-ambientale.

Spetta pertanto ai consigli di classe:

- definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza dell'orario annuale personalizzato nel rispetto dei criteri deliberati dal collegio docenti per casi certi e documentati;
- verificare se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede preliminarmente alla validazione dell'anno

scolastico, computando il dato complessivo delle presenze. Il limite di assenze ai fini della validazione dell'anno scolastico sarà esclusivamente considerato in termini orari.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe si stabiliscono i seguenti criteri generali:

- le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base delle verifiche relative alle UDA programmate e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte dello studente degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate e dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati; il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto-giudizio.
- Il voto di comportamento, attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai docenti tiene conto dell'art. 7 del DPR 122/2009 (regolamento valutazione), dell'art 2 del DL 137/2008, la L. 1/10/2024 n. 150 ed infine la griglia di valutazione appositamente predisposta e deliberata dal collegio docenti;
- le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base di un congruo numero di verifiche, non inferiori per numero a quanto stabilito dal collegio docenti, e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte dell'alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate e dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati;
- in particolare il singolo docente nella sua proposta e, successivamente il consiglio di classe nella deliberazione conclusiva dovranno considerare ogni altro elemento concernente il comportamento dello studente, la frequenza, la partecipazione a tutte le attività di prevenzione dell'insuccesso scolastico attivati nel corso dell'anno (tutoraggio, recuperi, sportelli);
- tutti i **voti** di profitto e di valutazione del comportamento sono deliberati dal consiglio di classe: ***il voto non costituisce un atto personale e discrezionale del singolo docente, ma il risultato di una verifica e di una sintesi collegiale*** fondata sulla valutazione complessiva della personalità dello studente per cui si richiede di tenere conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali, che influiscono sul comportamento intellettuale dello studente;
- la valutazione finale va condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione, coincidente con un anno scolastico o con un intero corso di studi ed è l'espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti dallo studente. La funzione sottesa è quella sommativa, nel senso che il giudizio finale deriva da una sorta di somma algebrica, non certo aritmetica, del lavoro compiuto, ed esprime prevalentemente il livello di padronanza degli obiettivi finali raggiunti da ogni studente da ogni allievo, quindi la capacità di collegare e impiegare, anche in forma originale, un complesso organico di abilità e conoscenze;
- la valutazione per l'alunno con D.S.A deve tenere in considerazione la programmazione educativa personalizzata, intesa come intervento condiviso dall' intero consiglio di classe commisurato alle potenzialità dell'alunno, che rispetti i suoi tempi di apprendimento e che ne valuti i progressi rispetto alle abilità di partenza. L'art. 5 della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 afferma che " *il diritto degli alunni con DSA a "fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitar*i" e individua tali provvedimenti con precisione: didattica individualizzata e personalizzata, forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, uso di tecnologie informatiche e dei mezzi di apprendimento alternativi, misure dispensative da prestazioni non essenziali. Si prevede anche un monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, nonché adeguate forme di verifica e di valutazione.
- nel caso di alunni stranieri si fa riferimento al punto 8 delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del MIUR 16/02/2006:" *Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico…diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decise il passaggio o meno da una classe all'altra…occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno…*".
- è diritto dello studente essere a conoscenza delle valutazioni delle prove di verifica. I criteri di valutazione, le tabelle di corrispondenza livelli/voti e ogni altro strumento utilizzato per l'assegnazione di giudizi devono essere chiaramente esplicitati allo studente prima delle verifiche. Gli esiti delle prove orali e scritte devono essere comunicati con tempestività e le correzioni delle prove

devono essere chiaramente illustrate, affinché lo studente impari a utilizzare questi momenti come strumenti di ritorno della propria attività e ne possa cogliere pienamente gli aspetti formativi.

NORME GENERALI

- il consiglio di classe opera come un *collegio perfetto* e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici (cfr. nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati; Consiglio di Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988) ; quindi tutti i docenti membri del consiglio devono essere presenti durante lo scrutinio nella sua fase deliberativa, in mancanza del numero legale lo scrutinio non può aver luogo;
- in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, *non è ammessa l'astensione*: pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il consiglio;
- il presidente del consiglio, essendo a tutti gli effetti un membro del consiglio, è tenuto a votare ed in caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta (art. 37 Testo unico – D.L. vo 297/1994);
- tutte le operazioni di scrutinio sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 2 del 10/01/57.
- gli studenti ritirati dopo il 15 marzo 2021 vanno scrutinati assegnando n.c. oppure il voto se vi sono elementi di giudizio;
- i verbali di scrutinio dovranno essere redatti in forma definitiva al termine della seduta in modo chiaro ed accurato, precisando la natura e la motivazione delle decisioni adottate, essendo i verbali atti sindacabili in sede giurisdizionale; non sono ammesse negli atti d'ufficio correzioni tramite cancellazione o abrasione;
- si precisa che dopo lo scrutinio non si possono più correggere i voti, neppure per errore materiale: si invitano i docenti a *controllare attentamente prima l'inserimento esatto dei voti nel sistema elettronico*;
- i docenti di Sostegno sono membri del consiglio di classe e nello scrutinio esprimono la loro valutazione per tutti gli alunni per l'ammissione alla classe successiva o all'esame e per il voto di comportamento di tutti (art. 315 Testo unico e art. 13 Legge quadro 104/1992);
- gli insegnanti di Religione Cattolica partecipano alle valutazioni finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, ai sensi del D.P.R. n. 202 del 23/06/90; nel caso di una deliberazione adottata a maggioranza il voto espresso dagli insegnanti di religione se determinante diviene un giudizio motivato, scritto e verbalizzato.
- le modalità di pubblicazione dell'esito degli scrutini saranno predisposte, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento con la sola indicazione per ciascun studente "*ammesso*" e "*non ammesso*" alla classe successiva. I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Per quanto riguarda il "Documento del 15 maggio", che devono redigere i consigli delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado, l'OM 65/2022, riguardo al trattamento dei dati personali degli alunni, rinvia alla nota del Garante della privacy del 21 marzo 2017, che fornisce apposite indicazioni in materia. La Nota conclude che, considerata la natura del documento succitato, la cui finalità è quella di descrivere il percorso della classe, ai fini dello svolgimento dell'esame e della predisposizione delle prove, prescindendo dunque dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La C.M. n. 50 del 20/05/2009 art. 1.3 recita: "*In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal consiglio di classe alla classe successiva gli studenti che conseguono* ***<u>un voto non inferiore a sei decimi</u>***:

- in ogni disciplina di studio;
- nel comportamento.

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline (**fino al massimo di tre**) lo scrutinio
è sospeso e rinviato nei termini previsti dall'OM 5 novembre 2007 n. 92.

In presenza di valutazioni insufficienti e situazioni incerte o critiche, il consiglio di classe effettuerà una attenta, ulteriore e non formale ponderazione di tutti gli elementi cognitivi ed extra cognitivi che hanno caratterizzato l'alunno nel suo percorso educativo.

L' art. 23 O. M. 21 maggio 2001, n. 90 recita: "*Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:*

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (*debito formativo*);

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Agli studenti che, pur ammessi alla classe successiva, evidenzino lacune emendabili e/o incertezze in alcune discipline, sarà inviato un invito allo studio estivo individuale con i consigli per migliorare la propria preparazione.

Solo nel caso in cui il consiglio di classe riscontri una carenza nella preparazione complessiva tale da determinare l'impossibilità per lo studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto e l'impossibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo delibererà la non promozione.

Al fine di garantire omogeneità di scelta in tutti i consigli di classe dell'Istituto il collegio docenti ha deliberato, i seguenti criteri di **non promozione**

INDIRIZZO	**CRITERI**		
BIENNIO LICEO		quattro materie insufficienti di cui due gravemente insufficienti	cinque più o materie insufficienti
BIENNIO TECNICO		quattro materie insufficienti di cui due gravemente insufficienti	cinque più o materie insufficienti
AL TERMINE DEL BIENNIO PROFESSIONALE		cinque materie insufficienti di cui tre gravemente insufficienti	sei o più materie insufficienti
TRIENNIO LICEO	almeno tre materie gravemente insufficienti	quattro materie insufficienti di cui una gravemente insufficiente	cinque più o materie insufficienti
TRIENNIO TECNICO	almeno tre materie gravemente insufficienti	quattro materie insufficienti di cui una gravemente insufficiente	cinque più o materie insufficienti
TRIENNIO PROFESSIONALE	almeno tre materie gravemente insufficienti	quattro materie insufficienti di cui una gravemente insufficiente	cinque più o materie insufficienti

DEBITO FORMATIVO-SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

L'O.M.92/2007 Art.6 - Scrutinio finale: c.3 "*Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero" Art.7 c.1 "In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del*

giudizio".
Ogni consiglio di classe, al momento della determinazione dei debiti formativi in sede di scrutinio finale, comunicherà alla famiglia le lacune individuate e le informazioni necessarie per colmarle (metodologia, contenuti, ecc.) e, se attivati, i corsi di recupero per il singolo studente, la data e l'orario in cui avrà luogo la prova di verifica del debito formativo. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al D. Lgs. 62/2017. Nel rispetto dell'art. 4 comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline sottolineando preliminarmente che:

- il voto **cinque** è considerato come **insufficienza** in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- il voto **quattro** è considerato come **insufficienza grave** in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- il voto **tre** è considerato come **insufficienza molto grave** in quanto queste valutazioni evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di recupero, tenuto conto delle risorse a disposizione, a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale, fermo restando l'obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche. Qualora la scuola non abbia copertura finanziaria per attivare le iniziative di recupero (corsi di recupero), i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale saranno tenuti a provvedere autonomamente.

DEBITO FORMATIVO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente**.**

INDIRIZZO	CRITERIO
Per tutte le classi dell'Istituto	**Massimo tre materie**

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE (RECUPERO DEBITI)

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "*ammesso*". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "*non ammesso*".
I consigli di classe del triennio, nelle operazioni di scrutinio, dovranno anche attribuire i crediti scolastici per gli studenti che abbiano colmato i debiti formativi e siano stati ammessi alla classe successiva secondo i criteri stabiliti. Si ricorda che in caso di promozione con voto di consiglio viene assegnato il minimo della banda del punteggio.

CRITERIO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, a seguito dell'intero percorso dell'attività di recupero e dell'esito dell'accertamento finale, hanno dimostrato di aver colmato le carenze individuate, di aver saldato tutti i debiti contratti in misura tale da poter frequentare in modo adeguato e proficuo la classe successiva e hanno mostrato un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenza, abilità e competenze.

CRITERIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe, tenuto conto del percorso scolastico, dell'attività di recupero, in presenza di esiti negativi dell'accertamento finale e registrando una carente ed insufficiente preparazione complessiva in una o più discipline, valuta la non ammissione dello studente alla classe successiva sulla base della mancanza di conoscenze, abilità e competenze **in una o più discipline** tale da determinare l'impossibilità per lo studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di poter frequentare proficuamente il percorso formativo di studi nell'anno scolastico successivo.

SCRUTINI CLASSI PRIME PROFESSIONALI (nota 11981 del 4/06/2019)

Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "*effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento*" inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). Il consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti. In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti:

a) lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

c) lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Ove ne ricorrano le condizioni, il consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.

d) lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale riorientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il consiglio di classe "*comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nel 'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio*".

SCRUTINI FINALI CLASSI PRIME/SECONDE/TERZE/QUARTE

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie devono essere resi disponibili nell'area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento. Questi esiti devono essere indicati solo come "*ammesso*" o "*non ammesso*" alla classe successiva. Le valutazioni nelle singole discipline devono essere visibili nell'area riservata del registro elettronico accessibile esclusivamente con le proprie credenziali dal singolo studente o dalla sua famiglia.

Ai sensi dell'O.M. 92 del 5 novembre 2007 in caso di sospensione del giudizio all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita da "*giudizio sospeso*". Il consiglio di classe allegherà al verbale solo il Tabellone con i voti delle singole discipline. In sede di scrutinio finale si indicherà sulla relativa lettera da inviare alle famiglie le discipline in cui l'alunno è risultato insufficiente e quindi il giudizio sospeso.

La lettera di comunicazione alle famiglie delle insufficienze verrà integrata (dopo gli scrutini) dalle seguenti informazioni: discipline consigliate per il corso di recupero estivo, se attivato, studio personale, calendario delle prove di recupero del debito, dichiarazione da parte del genitore di avvalersi o meno dei corsi di recupero estivi. Per gli alunni meritevoli con la media dei voti ≥ 8 verrà compilata la lettera di encomio.

Per gli studenti con studio estivo e debito formativo verrà predisposta una guida per migliorare il livello di apprendimento.

SCRUTINI FINALI CLASSI QUINTE ED AMMISSIONE ESAME DI STATO

Gli esiti degli scrutini delle classi quinte e l'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione devono essere resi disponibili nell'area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento. Questi esiti devono essere indicati solo come "*ammesso*" o "*non ammesso*" e devono essere inclusi anche i crediti scolastici attribuiti ai candidati. I voti riportati nelle singole discipline devono essere visibili nell'area riservata del registro elettronico, accessibile esclusivamente con le proprie credenziali dal singolo studente o dalla sua famiglia.

REQUISITI AMMISSIONE ESAME DI STATO CLASSI QUINTE:

- è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti;
- il voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- è necessario lo svolgimento delle prove invalsi;
- è necessario aver svolto il previsto monte ore di PCTO;
- non è necessario avere la sufficienza in tutte le discipline (*"…votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame".* (Decreto 62/17 art. 13 c.2).

Le deliberazioni di non ammissione all' esame di Stato devono essere puntualmente deliberate, motivate e verbalizzate. Si ricorda la necessità di procedere alla compilazione della scheda personale di ogni alunno necessaria ai fini dell'esame di Stato. L' O.M. n. 44/2010 art. 20 c. 4 stabilisce che può essere attribuita la *lode* solo agli studenti che abbiano conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio a condizione che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire dell'integrazione di cui all'art. 11 c. 4 del DPR 23 luglio 1998 n. 323;
- abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o maggiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;
- il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno; il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere attribuiti dal Consiglio di classe o dalla Commissione, secondo le rispettive competenze, **all'unanimità** (art. 4 del DM 16.12.2009).

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

(Allegato 3 vedi anche regimento di istituto aggiornato a novembre 2025 al seguente link https://drive.google.com/drive/folders/1SZ7-BMVkhmmCcktvbm4R7G6hK9mkKwOE?usp=sharing)

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dai DPR 249/1998, aggiornato secondo i DPR 235/2007 dpr 134/2025 ; DPR 122/2009 e D. Lgs. 13 aprile 2017 n.62 art.1 c.3:

"**La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza**. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali" (*art.1, comma 3, D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62*

La valutazione del comportamento si propone di: *favorire l'acquisizione di una coscienza sociale basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento del proprio dovere, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare" (D.P.R. 122/2009 art. 7, c. 1).*

Il comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla definizione del punteggio del credito scolastico. La valutazione del comportamento viene proposta dal docente che ha nella classe il

maggior numero di ore di insegnamento.
Il consiglio di classe nell'attribuzione della valutazione del comportamento deve tenere in considerazione che:

- se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera **la non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
- il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

CREDITO SCOLASTICO (CLASSI DEL TRIENNIO)

Con riferimento all'attribuzione del credito per le classi terze e quarte e quinte restano ferme le disposizioni di all'art. 15 comma 2 Dlgs 62/2017, riportate nella seguente tabella:

TABELLA A CREDITO SCOLASTICO (candidati interni) (D.M. 62/17) Media dei voti	*Fasce di credito III ANNO*	*Fasce di credito IV ANNO*	*Fasce di credito V ANNO*
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Si precisa che anche nella OM 65/22 uno dei requisiti per l'attribuzione della lode nel voto finale dell'Esame di Stato è considerato il conseguimento del credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe.

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (CLASSI TRIENNIO)

- i consigli di classe stabiliranno la media dei voti finali e all'interno di una ristretta banda di oscillazione il punteggio finale di credito scolastico in base ai seguenti elementi: assiduità alla frequenza scolastica, interesse ed impegno al dialogo educativo, partecipazione ad attività integrative e complementari, eventuale credito formativo;
- i consigli di classe attribuiranno il massimo della banda in presenza dei seguenti elementi: assenza di insufficienze, presenza di una media dei voti pari o superiori al valore centrale della banda di oscillazione delle tabelle, assiduità nell'impegno e nell'interesse dimostrati, elementi positivi riscontrati riguardo alla partecipazione ad attività complementari:
- i docenti di IRC partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto (Art.8 comma 13 D.M. 42 del 06.05.2011). Analogamente i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'IRC partecipano a pieno titolo alla deliberazione del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di le insegnamento,
- la valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n.77, dall'art. 1, commi 33-43, della legge 107/2015 e così ridimensionati dall'art. 1. comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ove svolti, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico;

il decreto legislativo 62/2017 non prevede più l'attribuzione di un punteggio specifico alle esperienze extrascolastiche che, fino all'applicazione della nuova normativa, potevano dar luogo al cosiddetto credito formativo computato separatamente.Ciò non toglie che si possa tener conto di tali esperienze, da indicare nel curriculum dello studente a cura dello studente stesso, nel caso in cui il consiglio di classe possa verificarne una positiva ricaduta sulla votazione delle singole discipline o sul voto di comportamento.In ogni caso, tutto dovrà essere computato all'interno del credito scolastico

VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

La valutazione del' Educazione civica deve tener conto delle Linee per l'insegnamento dell'Educazione civica adottate in applicazione alla legge 20 agosto 2019 n.92 e dal DM 183 del 7/9/2024 e del Curricolo d' istituto Educazione civica approvato in collegio docenti in data 22.10.2024, riportato al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ldgh8fPpdKO8fHIXHLp8YvPqxzxDUUKe?usp=sharing

ALLEGATI

allegato 1 - TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLI - VOTO

LIVELLI	CONOSCENZE	ABILITA'	COMPETENZE
3	Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi e la valutazione sanziona il rifiuto dello studente a sostenere un colloquio, un elaborato che viene riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso di espedienti che ne inficiano l'originalità e/o l'autenticità		
4	I contenuti disciplinari specifici non sono stati appresi. Si evidenziano profonde lacune nella preparazione di base e l'assenza di nozioni essenziali.	Ridotte capacità nell'esecuzione di semplici procedimenti logici, nel classificare e ordinare. Uso degli strumenti e delle tecniche inadeguato rispetto al compito assegnato	Difficoltà nell'uso dei concetti, dei linguaggi specifici e nell'assimilazione dei metodi operativi propri della disciplina
5	Conoscenza dei contenuti parziale e frammentaria. Comprensione indefinita di concetti essenziali	Lo studente anche se guidato non sa applicare i concetti teorici a situazioni pratiche. Metodo di lavoro poco efficace. Uso limitato ed impreciso delle informazioni possedute	Difficoltà, anche se assistito, ad individuare ed esprimere i concetti più importanti. Uso impreciso dei linguaggi specifici.
6	Conoscenza elementare dei contenuti, limitata capacità nell'applicazione delle informazioni assunte	Sufficienti capacità di analisi e confronto e sintesi espresse, però con limitata autonomia, Utilizza ed applica le tecniche operative in modo adeguato, ma poco personalizzato	Esposizione parzialmente corretta e uso essenziale di linguaggi specifici. Guidato, lo studente esprime i concetti essenziali. Limitata capacità di comprensione e di lettura dei nuclei tematici
7	Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti principali	Applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi e nella deduzione logica. Metodo di lavoro personale ed uso consapevole dei mezzi delle tecniche operative	Adesione alla traccia e analisi corretta. Esposizione chiara con utilizzo adeguato del linguaggio specifico
8	Conoscenza dei contenuti ampia e strutturata	Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione dei problemi. Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione organica degli argomenti	Riconosce ed argomenta le tematiche chiave proposte. Ha padronanza dei mezzi espressivi anche specifici, buone competenze progettuali
9	Conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti e capacità di operare interferenze interdisciplinari	Sa cogliere, nell'analizzare i temi, i collegamenti che sussistono con altri ambiti disciplinari e in diverse realtà, anche in modo problematico. Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale.	Capacità di elaborazione tali da valorizzare i contenuti acquisiti in differenti contesti. Stile espositivo personale e sicuro supporto da un linguaggio specifico appropriato.
10	Conoscenza approfondita, organica e interdisciplinare degli argomenti trattati	Interessi molteplici, strutturati ed attiva partecipazione al dialogo formativo. Metodo di lavoro efficace, propositivo e con apporti di approfondimento personale ed autonomo, nonché di analisi critica.	Esposizione esauriente chiara ed autonoma che dimostra piena padronanza degli strumenti lessicali. Componente ideativa efficace e personale: uso critico ed appropriato dei linguaggi specifici

Allegato 2 - CORRISPONDENZA VOTI - LIVELLI DI VALUTAZIONE TASSONOMICA

VOTO = 3 ***Insufficienza molto grave***	L'impegno e la partecipazione sono assenti, il metodo di studio estremamente disorganizzato; emergono gravi carenze linguistiche ed espressive. Le conoscenze, la loro comprensione, l'applicazione e l'elaborazione sono nulle o quasi nulle così come il progresso evidenziato. Il rendimento è quasi nullo.
VOTO = 4 ***Insufficienza grave***	L'impegno e la partecipazione sono inadeguati, il metodo di studio è ripetitivo e sostanzialmente disorganizzato. Presenta carenze linguistiche ed espressive. Le conoscenze sono molto lacunose, commette gravi errori di comprensione e non sa applicare l'appreso in modo significativo. Il progresso è irrilevante o molto incerto. Il rendimento è gravemente insufficiente.
VOTO = 5 ***Insufficienza***	L'impegno e la partecipazione sono discontinui e non sempre adeguati, il metodo di studio è prevalentemente ripetitivo. Presenta incertezze nell'uso del linguaggio e l'espressione non è sempre appropriata. Le conoscenze sono frammentarie e superficiali, commette errori di comprensione e di applicazione; sa cogliere solo parzialmente gli aspetti essenziali. Il progresso è incerto ed il rendimento è insufficiente.
VOTO = 6 ***Sufficienza***	Assolve normalmente agli impegni e partecipa alle lezioni in modo soddisfacente. Il metodo di studio è sufficientemente organizzato anche se permangono elementi di ripetitività. Possiede una terminologia accettabile in un contesto di insicurezza espositiva. Le conoscenze sono essenziali. Sa eseguire compiti semplici ed in essi l'applicazione è corretta anche se non sempre autonoma. Sa effettuare analisi non particolarmente approfondite, è impreciso nella sintesi. Il progresso è sufficientemente positivo, il rendimento è sufficiente.
VOTO = 7 ***Discreto***	L'impegno è costante, la partecipazione è attiva. Possiede un metodo di studio organizzato ed espone con chiarezza e terminologia appropriata. Le conoscenze sono complete ed abbastanza approfondite. Sa eseguire compiti corretti pur con qualche lieve imprecisione, sa applicare con una certa autonomia e sa effettuare analisi sufficientemente adeguate nei livelli essenziali. Discreta l'autonomia di sintesi pur non molto approfondita. Il progresso è positivo ed il rendimento è discreto.
VOTO = 8 ***Buono***	L'impegno e la partecipazione sono buoni e a volte supportati da iniziative personali. Possiede un metodo di studio sicuramente organizzato, usa il linguaggio in modo autonomo ed appropriato. Le conoscenze sono complete e coordinate. Esegue compiti con precisione ed applica le conoscenze acquisite anche in compiti nuovi. Sa cogliere elementi di un insieme relazionandoli e sa organizzare le conoscenze acquisite. Sa compiere valutazioni autonome e complete. Il progresso è sicuramente positivo; il rendimento è decisamente buono.
VOTO = 9 - 10 ***Ottimo***	L'impegno e la partecipazione sono lodevoli ed accompagnate da iniziative personali. Il metodo di studio è elaborativo, le capacità espressive sono corredate da un linguaggio ricco ed appropriato. Le conoscenze sono complete, coordinate ed ampie. Sa eseguire compiti ed applicare le conoscenze con precisione e cognizione di causa. Ha padronanza nel cogliere gli insiemi relazionali. E' in grado di organizzare le conoscenze acquisite in modo autonomo e le sue capacità di valutazione sono complete ed approfondite. Il progresso è costante e sempre decisamente positivo. Il rendimento è ottimo.
VOTO = 10 **Eccellente**	L'impegno e la partecipazione sono più che lodevoli ed accompagnate da iniziative personali. Il metodo di studio è frutto di un'elaborazione individuale, le capacità espressive sono eccellenti e corredate da un linguaggio estremamente ricco ed appropriato e completo. Le conoscenze sono molto ampie, coordinate ed esaurienti. Sa eseguire compiti complessi ed applicare le conoscenze con precisione nel contesto di riferimento e con cognizione di causa. Coglie gli insiemi relazionali in modo completo. Sa organizzare autonomamente le conoscenze acquisite e le sue capacità di valutazione sono complete ed approfondite. Il progresso è progressivo e sempre ottimo. Il rendimento è eccellente.

Allegato 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1. Il Voto di comportamento trasforma in valutazione curricolare numerica il grado di aderenza o meno di ciascun alunno alle norme di comportamento sopra elencate e viene di conseguenza assegnato, secondo criteri di ***oggettività***, in base ai provvedimenti disciplinari accumulati in corso d'anno secondo la seguente tabella:

Voto di comportamento assegnato	**Provvedimenti Disciplinari presenti**
10	Nessuno
9	Massimo n.2 Richiami Scritti
8	Presenza di almeno 1 Nota disciplinare
7	Presenza di almeno 1 giorno di Sospensione
6	2 o più giorni di sospensione, anche cumulati
5 o inferiore	Sospensione di 15 o più giorni in una unica soluzione

2. Il Voto di comportamento viene assegnato dal singolo CdC in sede di scrutinio finale in base alla tabella sopra riportata, che assume anche valore di **motivazione** dello stesso, attraverso l'inserimento a verbale del semplice richiamo ai criteri inseriti nel presente regolamento di Istituto. **Solamente in casi eccezionali e per motivazioni che devono essere specificatamente riportate nel verbale, i singoli CdC possono derogare da tali criteri.**

3. Il voto di comportamento conseguito da ciascun studente comporta tutte le conseguenze previste a livello normativo generale, in particolare anche riguardo l'assegnazione del Credito Scolastico e la promozione all'anno successivo e/o ammissione all'esame.

APPENDICE

EQF - QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE

L'Unione Europea ha proposto l'attivazione della *Commission's consultation on the European Qualifications* Framework (EQF) volta alla creazione di una struttura che consenta il reciproco riconoscimento dei sistemi di qualifiche a livello nazionale e settoriale e che faciliti il trasferimento ed il riconoscimento delle qualifiche ottenute dai diversi cittadini.
Per quanto riguarda le definizioni di competenza, il documento di lavoro dell'UE sull'EQF ha adottato unanuova definizione, che si declina in:

a) **competenze cognitive**, cioè quelle che coinvolgono l'uso della teoria e dei concetti, ma anche la conoscenza tacita informale guadagnata a livello esperenziale;
b) **competenze funzionali** (abilità o know- how), vale a dire quello che una persona dovrebbe essere in grado di fare una volta inserita in una determinata area di lavoro, apprendimento o attività sociale;
c) **competenze personali,** che riguardano i comportamenti in una determinata situazione;
d) **competenze etiche,** che si riferiscono a determinati valori professionali e personali indispensabili o associati all'esercizio di quei ruoli e funzioni.

L'acquisizione di un livello determinato di competenza può essere vista come la capacità di un individuo di usare e combinare le sue conoscenze e abilità in accordo con le varie richieste del contesto.

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche

livello	conoscenze	abilità	competenze
	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche	Abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali,strumenti ed utensili)	Nel contesto del quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia
Livello 1	Conoscenze generali di base	Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici	Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello 2	Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia
Livello 3	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo ed applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio; adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Livello 4	Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito

			prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o studio
Livello 5	Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro e di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte acambiamenti imprevedibili: assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello 6	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti, tecnico-professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello 7 *	Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca; consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione dei problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici; assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8 **	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze e le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee e processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.

*Descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore;
**Descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore.

Glossario

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità: indica la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare Know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia.

Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.

Sistema nazionale di qualifiche: complesso delle attività di uno stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche.

Quadro nazionale di qualifiche: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira ad integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile.

Settore: raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali.

Organizzazione settoriale internazionale: associazione di organizzazioni nazionali, anche ad esempio di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali.

Risultati dell'apprendimento: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento